

## REGOLAMENTO (CE) N. 1220/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1995

recante fissazione di taluni quantitativi indicativi per l'importazione di banane  
nella Comunità per il terzo trimestre del 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20,considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95<sup>(4)</sup>, sono fissati quantitativi indicativi, espressi in percentuale dei quantitativi assegnati ai paesi o gruppi di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, per il rilascio dei titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario, in base al bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;considerando che occorre rammentare che per il 1995, con il regolamento (CE) n. 703/95<sup>(5)</sup>, la Commissione ha disposto la riassegnazione alla Colombia del quantitativo assegnato al Nicaragua in virtù del regolamento (CE) n. 478/95, in quanto quest'ultimo paese è nell'impossibilità di esportare banane nella Comunità nel corso di quest'anno;

considerando che l'analisi dei dati relativi, da un lato, alle quantità di banane commercializzate nella Comunità nel 1994, in particolare alle importazioni effettive realizzate nel corso del terzo trimestre del 1994 e, d'altro, l'utilizzazione dei titoli d'importazione e alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario nel terzo trimestre del 1995, induce a fissare, ai fini di un approvvigionamento soddisfacente della Comunità per lo stesso trimestre, un quantitativo indicativo pari al 29 % del quantitativo assegnato nel quadro del contingente tariffario per ogni origine;

considerando che con gli stessi criteri occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B stabilito nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994 può chiedere per il terzo trimestre 1995; che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1219/95 della Commissione<sup>(6)</sup> stabilisce la quantità massima che può essere chiesta da ciascun operatore stabilito in Austria, Finlandia e Svezia per il terzo trimestre del 1995;

considerando che occorre altresì fissare i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il terzo trimestre del 1995;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il terzo trimestre del 1995, al 29 % dei quantitativi stabiliti per paese o gruppo di paesi indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95.

Per le importazioni di banane originarie della Costa Rica e della Colombia, i quantitativi indicativi si applicano, da un lato, per le domande di titoli di importazione delle categorie A e C e, dall'altro, della categoria B.

*Articolo 2*

Per il terzo trimestre 1995, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 25 % del quantitativo annuo complessivo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

Il disposto del primo comma non si applica agli operatori stabiliti in Austria, in Finlandia e in Svezia.

*Articolo 3*

Per il trimestre 1995, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati al 30 % dei quantitativi tradizionali stabiliti, per ciascuna origine, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 85.<sup>(6)</sup> Vedi pagina 45 della presente Gazzetta ufficiale.